

CCCXII SEDUTA

GIOVEDI 9 DICEMBRE 1965

Presidenza del Vice Presidente
GIUMMARRA

INDICE

Pag.

Disegni di legge:

«Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1965, numero 16, concernente provvedimenti d'emergenza per fronteggiare pubbliche calamità» (482) (Richiesta di procedura d'urgenza):

PRESIDENTE CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali

2743

«Eletzione dei Consigli delle province siciliane» (397); «Eletzione dei Consiglieri delle province siciliane» (402) (Discussione):

PRESIDENTE FRANCHINA
CANZONERI
TOMASELLI
PRESTIPINO GIARRITTA
GRAMMATICO
CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali
VARVARO

2744

2746

2746

2746

2751

2753

2753

Interpellanze:

(Annunzio) 2738

(Per la data di svolgimento):

PRESIDENTE 2741, 2742, 2743
TUCCARI 2741, 2742
CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali
BOSCO 2743

2743

2742

2743

2743

Interrogazioni:

(Annunzio) 2737

(Richiesta di prelievo di disegno di legge):

PRESIDENTE CORTESE 2743, 2744
CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali
2743

2744

2743

2744

Sui lavori della Giunta del bilancio:

PRESIDENTE OCCCHIPINTI, Presidente della Giunta del bilancio 2739, 2740, 2741
CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali 2739, 2741
NICASTRO 2740
DI BENEDETTO 2740

La seduta è aperta alle ore 17,25.

NICASTRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

NICASTRO, segretario:

«All'Assessore all'agricoltura e alle foreste, in relazione alla lettera del delegato sindaco di Linosa, protocollo 801 del 30 novembre 1965, oggetto legge 1 luglio 1946, numero 31, diretta all'Assessorato regionale all'agricoltura, per conoscere se non creda opportuno di accogliere le richieste avanzate da quella popolazione». (727)

RENDÀ - SCATURRO - VAJOLA.

«Al Presidente della Regione per conoscere i motivi che hanno finora impedito la pubblicazione della legge di finanziamento della costruzione del superbacino di carenaggio di Palermo e l'attuazione degli accordi di partecipazione della Sofis.

Questo ritardo appare tanto più incomprensibile in quanto dagli stessi ambienti della Presidenza della Regione si asserisce che siano venuti meno i motivi di impugnativa della legge.

Il ritardo costituisce oggi una grave remora all'iniziativa di una attività produttiva che per dichiarazione della stessa direzione del Cantiere navale di Palermo, potrebbe dare lavoro a 700-1000 nuovi operai.

Inoltre questo atteggiamento del Governo della Regione rappresenta un passo indietro rispetto agli impegni assunti di fronte allo sciopero generale unitario di Palermo che al centro della lotta e delle richieste dei lavoratori poneva i problemi drammatici dell'occupazione nella città di Palermo ». (728) (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

ROSSITTO - MICELI.

« All'Assessore ai lavori pubblici,

— premesso che l'Assessorato dei lavori pubblici della Regione con decreto numero 2495/D del 5 gennaio 1961 ha approvato la perizia per la costruzione di numero 80 alloggi per pescatori nel Comune di Terrasini stanziando la somma di lire 200.000.000, in applicazione della legge regionale numero 25 del 25 agosto 1958;

— premesso che i lavori di costruzione di detti alloggi sono stati aggiudicati e consegnati alla Impresa Russo Antonino il 2 aprile 1952;

— considerato che i lavori di costruzione degli alloggi sono stati definitivamente sospesi nell'ottobre 1963 e che i pescatori vivono tuttora in ambienti malsani ed antigienici;

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti di estrema e tempestiva urgenza intenda adottare l'Assessore per evitare lo ulteriore deterioramento delle opere iniziata e per assicurare la definizione delle costruzioni ». (729) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

CANZONERI.

PRESIDENTE. Avverto che, delle interrogazioni testé annunziate, quella con risposta scritta è già stata inviata al Governo, quelle con risposta orale saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario

a dare lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

NICASTRO, segretario:

« All'Assessore agli enti locali per conoscere le ragioni del mancato scioglimento del Consiglio comunale di Ravanusa, dato che ad un anno dal voto elettorale ancora non si è proceduto e non si procede alla elezione del sindaco e della giunta.

In particolare, a proposito della condotta dell'attuale Commissario regionale, gli interpellanti chiedono di conoscere:

a) se è vero che sono stati assunti nuovi impiegati comunali e quante e quali persone sono state assunte;

b) se gli risulta che lo stesso Commissario regionale assolve il suo delicato mandato mettendosi al servizio di una parte politica e provocando in conseguenza il risentimento e la protesta dei cittadini;

c) se è informato che il Comune di Ravanusa sta procedendo allo acquisto di un immobile pagandolo 72 milioni (mentre ne vale meno di 50), allo scopo di procedere alla sua demolizione ed utilizzare il terreno come area edificabile dell'erigendo palazzo comunale. Al riguardo, la passata Amministrazione aveva già approntato sia l'area edificabile che il progetto, prevedendo una spesa molto più modesta;

d) se, infine, non crede di dovere sostituire l'attuale Commissario e di procedere alla più sollecita convocazione delle elezioni amministrative ». (410)

CORTESE - PRESTIPINO GIARRITTA
- VAJOLA - SCATURRO.

« Al Presidente della Regione perchè riferisca all'Assemblea sull'esito dei passi compiuti nei confronti del Governo centrale allo scopo di assicurare la tutela delle integrali retribuzioni dei dipendenti degli Enti locali in Sicilia, respingendo l'attacco condotto, in forma costituzionalmente illegittima, alle condizioni di vita di 70 mila lavoratori e all'autonomia dei Comuni ». (411)

CORTESE - TUCCARI - ROSSITTO -
VAJOLA.

« Al Presidente della Regione e all'Assesso-

re ai lavori pubblici, nei limiti delle rispettive competenze, per sapere se sono a conoscenza della drammatica situazione determinatasi nel comune di Giarre dove circa un centinaio di famiglie prevalentemente alloggiate in case inabitabili e spesso pericolanti, dopo avere atteso invano l'assegnazione delle case popolari che erano pronte da quasi tre anni, sono venute, al colmo della disperazione, nella determinazione di occupare gli alloggi popolari per i quali avevano fatto domanda. In tal caso,

— tenuto presente che gli alloggi sono divisi in due distinti gruppi rispettivamente di 90 e di 104 alloggi e che inspiegabilmente è stata pubblicata a suo tempo solo la graduatoria del primo gruppo;

— constatato che gli occupanti gli alloggi sono in gran parte assegnatari ed in parte richiedenti in attesa della graduatoria per i 104 alloggi;

— rilevato che sono stati lasciati liberi un numero di alloggi, circa 80, maggiore del numero degli assegnatari (circa 60), che non si sono immessi negli appartamenti;

l'interpellante chiede di sapere innanzitutto per quali motivi non è stata resa esecutiva la prima graduatoria e perché mai non si è ancora dopo tanti anni proceduto alla pubblicazione della 2^a graduatoria ed inoltre chiede agli interpellati se non ritengono:

1) di disporre la immediata e rapida istruttoria delle domande di assegnazione;

2) di sospendere ogni iniziativa tendente ad estromettere gli occupanti in quanto certamente la gran parte di essi risulterà assegnataria e la restante parte è già assegnataria;

3) di procedere all'estromissione dei pochi occupanti che eventualmente non ne abbiano diritto, solo dopo l'approvazione definitiva della graduatoria;

4) di consentire che gli occupanti, tutti lavoratori, forniscano loro stessi gratuitamente la manodopera per realizzare gli allacciamimenti e i servizi ancora mancanti.

Data la gravità della situazione anche per i riflessi sull'ordine pubblico e per evitare ulteriori danni e disagi a tante famiglie bisognose, l'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza». (412)

Bosco.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Sui lavori della Giunta del bilancio.

OCCCHIPINTI, Presidente della Giunta del bilancio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCCHIPINTI, Presidente della Giunta di bilancio. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, stamane ha avuto luogo la prima seduta della Giunta del bilancio per l'esame del disegno di legge relativo all'esercizio finanziario 1966, ma il relatore non ha potuto svolgere il suo intervento non avendo il Governo, fino ad oggi, fornito altro che il documento del bilancio e una bozza della nota preliminare, non correddati da tutti gli atti che, per la legge di contabilità dello Stato, debbono essere alligati al bilancio stesso, costituendone parte integrante. La Giunta del bilancio, quindi, ha aggiornato i suoi lavori a martedì mattina, nella speranza che per quella data tutti i documenti saranno predisposti.

Ho voluto fare questa dichiarazione in relazione ad un articolo apparso stamane sul Giornale di Sicilia, dal quale si evincerebbe che il Governo non intenda chiedere l'esercizio provvisorio e, quindi, di rimbalzo, che suscita una responsabilità della Giunta per non avere questa tempestivamente proceduto allo esame del disegno di legge. La Giunta è pronta a fare il suo lavoro, ma non intende, evidentemente, assumere su di sé una responsabilità che non le spetta. L'esame che essa dovrà fare — e vorrà farlo con la massima buona volontà — non può prescindere da un necessario approfondimento, per cui allorché verranno alla scadenza i termini costituzionali, certamente non dipenderà dalla Giunta del bilancio se dovrà darsi corso a un esercizio provvisorio o meno. La Giunta del bilancio ha dichiarato di essere pronta ad esaminare il documento, e declina fin d'ora ogni responsabilità relativa alla eventuale non approvazione del bilancio entro i termini costituzionali, in quanto essa

a tutt'oggi, nove dicembre, non è ancora in possesso degli elementi necessari per iniziare l'esame del suddetto disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha qualche precisazione da fare in ordine alle dichiarazioni del Presidente della Giunta del bilancio?

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Signor Presidente, io, a nome del Governo, non ho che da prendere atto delle responsabili dichiarazioni e della significativa comunicazione dell'Onorevole Occhipinti, Presidente della Giunta del bilancio. Sulla questione nessun altro contributo può portare il Governo, il quale ha presentato all'Assemblea il bilancio nel testo che certamente la Presidenza conosce e che, forse, non ha avuto tempo di fare convenientemente stampare e distribuire. Ovviamente, preso atto di quanto il Presidente della Giunta del bilancio ha qui dichiarato, le conseguenze dovranno essere tratte, poi, dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nicastro. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il Governo non abbia compreso la portata della dichiarazione del Presidente della Giunta del bilancio. Il Governo ha presentato all'Assemblea la bozza di un documento che si riferisce alla parte contabile del bilancio della Regione e che, fra l'altro, è manchevole degli allegati che si riferiscono alle aziende speciali, ai fondi dell'articolo 38, alla Azienda delle foreste demaniali e così via. Un documento, quindi, incompleto, per cui il Governo è venuto meno ad un impegno fondamentale. E' risaputo, infatti, che in ottemperanza al recepimento della legge nazionale che modifica la legge sulla contabilità generale dello Stato e, quindi, l'impostazione del bilancio, occorre accompagnare il bilancio con una relazione economica sulla situazione siciliana. Tale documento, secondo la legge cosiddetta Curti, che è la legge di riforma del bilancio dello Stato, viene presentato entro il mese di marzo di ogni anno.

Il Governo non ha nemmeno presentato alla Giunta del bilancio la relazione previsionale e programmatica, documenti essenziali perché si possa esaminare il bilancio. Il disegno di

legge sul bilancio non è un documento a sé, avulso da altri documenti. Esistono, infatti, dei rapporti del bilancio regionale con lo Stato, dei rapporti con gli enti di Stato, con gli enti locali, ed, infine, anche con le gestioni passate: tutti elementi, questi, che sono contenuti nella relazione economica. Ebbene, questa relazione economica, ci è stato detto, sarà pronta, al più presto, tra venti giorni e non è detto che non possa trascorrere anche un tempo maggiore. Cosa significa questo? Che l'Assemblea non sarà in grado, qualunque sforzo possa fare la Giunta del bilancio, di votare il disegno di legge sull'esercizio finanziario entro il termine costituzionale del 23 dicembre. Il documento di bilancio e il disegno di legge che lo accompagna perché siano documenti perfetti debbono essere votati otto giorni prima della scadenza costituzionale, in quanto con il controllo preventivo del Commissario dello Stato, la legge può essere pubblicata soltanto otto giorni dopo la sua approvazione, e sempre che non venga impugnata da parte del Commissario dello Stato.

Di fronte ad una situazione di questo genere è chiaro che il Governo è tenuto, sulla base della discussione svolta in Giunta di bilancio, e sulla base delle dichiarazioni fatte anche dall'onorevole Pizzo, a richiedere l'esercizio provvisorio. Questa è la sostanza della questione. L'impegno costituzionale, in questo momento, quindi, si riduce all'esigenza che il Governo, come atto dovuto, richieda all'Assemblea l'esercizio provvisorio.

DI BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Onorevole Presidente, dalle dichiarazione che ci ha fatto l'onorevole Occhipinti, nella sua qualità di Presidente della Giunta del bilancio, e da quelle rese dall'onorevole Carollo Vincenzo, a nome del Governo, noi del Gruppo liberale, non rappresentato nella Commissione, notiamo delle discordanze che ci preoccupano. Se non ho capito male, l'onorevole Occhipinti dice che il relatore di maggioranza non può fare la relazione perché attende ancora dal Governo la documentazione necessaria. Di contro, l'onorevole Carollo dice che il Governo non ha nulla da presentare. Se è vera la situazione rile-

V LEGISLATURA

CCCXII SEDUTA

9 DICEMBRE 1965

vata dall'onorevole Occhipinti, quale sarà la conseguenza? Che noi non discuteremo mai più il bilancio.

Ora, in ordine a queste discordanze, noi che, come dicevo, non siamo rappresentati nella Giunta del bilancio, desideriamo avere una precisazione e dal Presidente della Giunta stessa, e dal Governo per sapere se, stando alle dichiarazioni dell'onorevole Carollo, la Giunta del bilancio attenderà invano la documentazione richiesta e, comunque, quando la Giunta del bilancio esaminerà finalmente il disegno di legge.

OCCHIPINTI, Presidente della Giunta del bilancio. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI, Presidente della Giunta del bilancio. Onorevole Presidente, ad integrazione della dichiarazione da me resa, desidero fare presente all'Assemblea che stamane, in Giunta del bilancio, era presente l'onorevole Pizzo il quale si è reso conto della esigenza di integrare i documenti, fino ad oggi a nostra disposizione, ai fini di una discussione efficace del disegno di legge sul bilancio. D'accordo con lo stesso Assessore Pizzo, si è stabilita la data di martedì prossimo come data nella quale si potrà effettivamente iniziare la discussione del disegno di legge. La nota preliminare è già in possesso dell'onorevole La Loggia, l'unico che ne abbia una bozza. Mi risulta che oggi sarà distribuita la copia di tale nota ma non sono stati ancora presentati quegli altri documenti ai quali ha fatto riferimento l'onorevole Nicastro e senza i quali, evidentemente, una visione globale del bilancio non può avversi. Speriamo, comunque, che martedì, a prescindere dalla relazione economica della quale il Governo ha fatto presente di mettere a disposizione per lo meno gli elementi essenziali, anche se essa non sarà pubblicata, la Commissione possa iniziare il suo lavoro.

Il motivo della mia dichiarazione è da mettersi in relazione a quanto apparso sul *Gior-*
nale di Sicilia, stamane; dall'articolo, infatti, si evincerebbe che il Governo sia pronto a votare il disegno di legge sul bilancio, senza chiedere, quindi, l'esercizio provvisorio e che

la responsabilità di un eventuale ritardo sia da attribuire alla Giunta del bilancio. La Giunta di bilancio, stamattina è stata al lavoro e lo sarà anche nei giorni successivi, ma il Governo dovrà rendersi conto che non avendo esso fornito tutti i documenti necessari per l'esame del disegno di legge, la responsabilità non può che rimanere esclusivamente sua.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione alle dichiarazioni poc'anzi rese dall'onorevole Occhipinti, nella sua qualità di Presidente della Giunta del bilancio, questa Presidenza tiene a precisare che il Governo ha trasmesso il disegno di legge sul bilancio e gli statuti di previsione in un'unica copia, attualmente in corso di stampa per la distribuzione ai colleghi della Giunta di bilancio e dell'Assemblea tutta. Questa Presidenza, tiene anche a sottolineare che ha più volte sollecitato il Governo per la tempestiva presentazione degli allegati mancanti nella parte contabile, degli allegati relativi alle aziende speciali, all'articolo 38, alle Foreste demaniali, nonché della relazione sulla situazione economica della Regione. Quale garante del rispetto dei termini costituzionali, questa Presidenza rivolge ancora una volta al Governo un appello riservandosi di intervenire in opportuna sede nel modo più diretto per il pronto adempimento; talchè la Giunta del bilancio, nella prossima seduta di martedì — del resto, concordata con lo stesso rappresentante del Governo, onorevole Pizzo — possa iniziare i lavori e condurli a termine con la necessaria speditezza.

Per la data di svolgimento di interpellanze.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, è stata testé annunciata la presentazione della interpellanza, già da noi preannunciata tempo addietro, attraverso la quale si chiude al Presidente della Regione di riferire all'Assemblea sull'esito dei passi compiuti nei confronti del Governo centrale a proposito della tutela delle retribuzioni dei dipendenti degli Enti locali. Noi chiediamo al Governo di consentire che questa interpellanza venga, sia pure rapidamente, svolta nella seduta di lunedì.

PRESIDENTE. Il parere del Governo su questa proposta? Ha facoltà di parlare l'onorevole Carollo, Assessore agli enti locali.

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. La richiesta dell'onorevole Tuccari concerne la possibilità di svolgimento dell'interpellanza numero 411, nella seduta di lunedì prossimo. Io dichiaro che per tale data il Governo non è in grado di trattare la suddetta interpellanza. Appena pochi giorni or sono, in quest'Aula, si è concluso il dibattito sulle precedenti interpellanze riguardanti la stessa materia. Il Governo, in quell'occasione si è obbligato a prepararsi e a documentarsi convenientemente, unitamente ai sindacati, per svolgere un'azione più efficace e più fondata nei confronti delle Autorità romane. Il Governo non intende guadagnar tempo per perderlo, ma intende impiegarlo nello svolgimento degli atti che si è impegnato a compiere con decisione nelle sedi competenti. Pertanto, prima che trascorrano quindici giorni dalla data della presentazione, il Governo non è in grado di dare una risposta precisa all'interpellanza testè annunciata, a meno che all'Assemblea non giovi soltanto lo svolgimento della stessa invece che la precisione di eventuali atti e decisioni.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Onorevole Presidente, la risposta dell'Assessore è strabiliante perché viene qui, in sostanza, a dare atto all'Assemblea che quei tempestivi e fermi passi che dal Governo erano stati preannunciati in termini squillanti di battaglia, sono ancora ben lunghi dall'essere iniziati. Noi quindi uniamo...

PRESIDENTE. Non stiamo trattando l'interpellanza, onorevole Tuccari!

TUCCARI. Proprio per addivenire alla mia richiesta, onorevole Presidente (e concludo), mentre sottolineiamo, con una ferma nota di censura, questo atteggiamento del Governo, insistiamo perché nella seduta di lunedì esso venga qui a rendere conto di quello che ha fatto o che non ha fatto. Pertanto, chiediamo che si metta ai voti la proposta, da noi avanzata, che l'interpellanza venga svolta non ap-

pena saranno ripresi i lavori dell'Assemblea all'inizio della prossima settimana.

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Signor Presidente, unicamente perchè io respinga, come dichiarazione estremamente artificiosa sul piano politico e anche sul piano morale, la censura che l'onorevole Tuccari ha creduto di dare al Governo della Regione. Lo onorevole Tuccari sa bene che appena pochi giorni or sono, e precisamente quattro giorni addietro, s'è concluso qui un dibattito. Nel giro di quattro giorni non sarebbe stato assolutamente possibile a nessun Governo, per quanto carismatico, presentare una conclusione, considerando che questa è collegata a tanti fattori. Ora, mi par che sia veramente ingiusto — certo non è generoso — da parte dello onorevole Tuccari, fare le affermazioni che ha fatto. Da parte mia, credo che sia da ribadire quanto sia ben più serio dare un senso logico e concreto al dibattito che si andrà a ripetere in quest'Aula. Ecco perchè, signor Presidente, insisto per svolgere l'interpellanza fra quindici giorni, non già per amor di polemica quanto per senso di realtà.

CORTESE. Fra quindici giorni significa alla fine di febbraio!

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Non alla fine di febbraio, onorevole Cortese; ma voi sapete meglio di me che bisognerà pur dare all'Assessore agli enti locali il tempo necessario per coordinare le documentazioni acquisite, il tempo di andare a Roma, di discutere con gli organi centrali e, quindi, di trattare qui, eventualmente, anche con i sindaci. Tutto ciò comporta del tempo, che non va misurato ad ora, ma, evidentemente, a giorni.

PRESIDENTE. Onorevole Tuccari, è d'accordo perchè l'interpellanza venga trattata secondo la proposta dell'Assessore?

TUCCARI. Insisto nella mia richiesta.

PRESIDENTE. Onorevole Tuccari, in proposito bisogna richiamare il disposto dell'articolo 137, per il quale l'interpellante ha facoltà di chiedere all'Assemblea di essere ammesso a svolgere l'interpellanza nel giorno che egli propone, nel caso che il Governo dichiari di rinviare l'interpellanza stessa oltre il turno ordinario. Il Governo vuole precisare?

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. A turno ordinario.

PRESIDENTE. Ai sensi del primo comma dell'articolo 137 ciò rientra nella facoltà del Governo e pertanto resta stabilito che l'interpellanza numero 441 sarà svolta a turno ordinario.

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevole Presidente, è stata testè annunciata un'interpellanza, da me presentata in ordine alla situazione creatasi nel Comune di Giarre a seguito della occupazione degli alloggi popolari da parte di circa cento famiglie.

Poichè tale situazione è di grave disagio e di pericolo per l'ordine pubblico, chiedo che venga stabilita come data di svolgimento della interpellanza la più vicina possibile. In atto non sono presenti in Aula né il Presidente della Regione né l'Assessore ai lavori pubblici; non so se l'Assessore agli enti locali...

PRESIDENTE. Onorevole Carollo, quale rappresentante del Governo, può dare una risposta in ordine a questa richiesta?

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Signor Presidente, se a rispondere dovrà essere il collega dei lavori pubblici io, in sua assenza, non potrei che chiedere il rinvio della determinazione della data a quando egli sarà presente in Aula. Ma se l'onorevole Bosco in questo istante desidera tuttavia una risposta io non potrei che dichiarare: a turno ordinario.

PRESIDENTE. Allora, può scegliere, onorevole Bosco.

BOSCO. Mi riservo di riproporre la que-

stione non appena saranno presentati in Aula, oggi o anche domani, il Presidente della Regione o l'Assessore ai lavori pubblici.

PRESIDENTE. Rimane così stabilito.

Richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale per l'esame di disegno di legge.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale per il disegno di legge: « Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1965, numero 16, concernente provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità » (482).

Nessuno chiede di parlare? Il Governo vuole manifestare il suo parere?

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Ormai credo che tutti i disegni di legge siano agevolati dalla procedura di urgenza; e in questa pioggia di procedure di urgenza credo che quest'altra goccia non faccia nè male nè bene.

PRESIDENTE. Il Governo manifesta, quindi, parere favorevole.

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale per l'esame del disegno di legge numero 482. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Richiesta di prelievo di disegno di legge.

CORTESE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, mi permetto di chiedere il prelievo dei disegni di legge iscritti al punto IV dell'ordine del giorno, all'oggetto: « Elezione dei Consigli delle province siciliane ».

Ritengo che sia interesse dell'Assemblea affrontare rapidamente questo problema, quanto meno incardinando questa sera stessa la discussione generale.

PRESIDENTE. Sulla richiesta dell'onorevole Cortese nessuno chiede di parlare. Il Governo?

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Signor Presidente, il Governo è favorevole alla richiesta, tanto più che lo svolgimento delle interpellanze poste all'ordine del giorno comporterebbe la presenza in Aula del Presidente della Regione, il quale, in atto, è assente.

FRANCHINA. E' un disegno di legge approvato all'unanimità dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni; pongo ai voti la richiesta di prelievo dei disegni di legge numeri 397 e 402 posti al punto IV dell'ordine del giorno.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Discussione dei disegni di legge: « Elezione dei Consigli delle province siciliane » (397); « Elezione dei Consiglieri delle province siciliane » (402).

PRESIDENTE. Si passa, pertanto, al punto quarto dell'ordine del giorno: Discussione dei disegni di legge: « Elezione dei Consigli delle province siciliane » (397); « Elezione dei Consiglieri delle province siciliane » (402).

Invito i componenti la Commissione: « Afari interni ed ordinamento amministrativo » a prendere posto al banco loro riservato.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchina, relatore di maggioranza.

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in verità potrei esimermi dal discutere il presente disegno di legge, che a me pare rappresenti lo strumento indispensabile perché in regime anche formalmente democratico, venga corretto il gravissimo, lo chiamerò errore, per non dire scempio, che si commise allorché per la prima volta in Sicilia, si stabilì di procedere all'elezione dei Consigli provinciali con il sistema di elezione cosiddetto di secondo grado.

Credo che sia ben noto all'Assemblea il ve-

spaio che sollevò questo sistema di elezione che, oltre ad essere tutt'altro che effettivamente rappresentativo, costituiva uno dei casi più eclatanti di violazione del principio della segretezza del voto, in quanto, attraverso determinate cifre attribuite a ciascun consigliere comunale, facilmente veniva ad essere individuato ogni voto che sfuggiva verso direzioni politiche che non erano quelle di appartenenza del consigliere medesimo.

Tanto gravi inconvenienti diedero luogo persino a ricorsi davanti al Consiglio di giustizia amministrativa e ricordo che il nostro collega onorevole avvocato Pietro Castiglia insorse per primo contro questa evidente forma di violazione del principio democratico dell'elezione e del diritto costituzionale ad aver riservata la segretezza del voto. A queste patenti, macroscopiche violazioni dei principi costituzionali, si aggiunse una ancor più patente e macroscopica forma di corruzione dell'elettorato, giacchè venne molto facile, a gruppi politici ben determinati, dotati di vecchie ricchezze inesauribili nel costume e nei mezzi economici, avere contatti con centurie di elettorato passivo anzichè con centinaia di migliaia di elettori.

E si assistette al mercimonio; per cui a momenti si faceva una borsa delle quotazioni di ogni singolo consigliere. Si sapeva che chi aveva due punti poteva ricevere duecento mila o ventimila lire, secondo le sedi, secondo che si fosse trattato di ambienti economici più o meno depressi. Nei grandi centri, dove, naturalmente, la borsa era più fervida, il prezzo aumentava, mentre nei piccoli centri, dove il mercato non poteva essere eccessivamente elevato e dove le cose bisognava farle con maggiore circospezione, spesse volte si arrivava anche a prezzi umilianti per i proponenti ed, in ogni caso, anche per chi doveva sottoporsi a questa corruzione.

Parve sin troppo facile ai proponenti, che, ritengo, accoglievano l'unanime pensiero dell'Assemblea (nell'intimo, nessuno può sostenere se non con arzigogoli la sufficienza democratica dell'attuale sistema elettorale), parve sin troppo facile, dicevo, ai proponenti, superare questo ostacolo anche sotto il profilo della contraddizione in termini che proprio in una regione autonoma si assistesse allo spettacolo di una legge elettorale infinitamente meno democratica di quanto non fosse in tutto il resto del Paese. Ed è questa la ragione per

cui è stato presentato questo disegno di legge, tramite il quale potremmo stabilire anche la natura dei collegi; ma è il principio nodale che deve essere preso in particolare considerazione: se cioè ad un metodo di elezione dei Consigli provinciali, se ne vuole sostituire un altro.

Attraverso voli costantemente pindarici, un nostro valoroso collega che ne fu il padre naturale, il collega Alessi, allora Assessore agli enti locali, intravide un legame inscindibile tra l'esigenza del libero consorzio (che doveva sorgere e che ancora non è sorto) e l'esigenza di una rappresentanza diretta che dovesse promanare da coloro che il libero consorzio andavano a formare; e sulla scorta di questo preteso legame inscindibile, che non trovava equivalente alcuno, nemmeno nella consultazione diretta di tutto il corpo elettorale, egli imbasti la teorica che l'elezione dei consiglieri provinciali fosse appannaggio soltanto dei consiglieri comunali.

Tale metodo solo erroneamente viene chiamato elezione di secondo grado, perché, stando alla terminologia giuridica, non è affatto una elezione di secondo grado, dove, in genere, è consentita, anzi è doverosa, l'indicazione di tutti gli eletti di primo grado. Caso classico le elezioni americane: il primo grado indica un certo tipo di rappresentanza politica, dal cui seno vengono, poi, tratti gli elementi per la elezione di secondo grado.

Qui, invece, è un ibrido che non ha nessuna ragion d'essere, all'infuori di perseguire questo obiettivo: nel quadro della possibilità del minor sforzo, ridurre le elezioni a una burla o, peggio ancora, a un metodo di corruzione. E lo argomento che si debba mantenere il sistema nel quadro di una diversa struttura dalla vecchia circoscrizione provinciale in Sicilia (che non è più ente territoriale e che dovrebbe essere libero consorzio), quando proviene dai banchi della Democrazia cristiana diventa qualcosa di semplicemente grottesco o, peggio ancora, una satira che non dovrebbe avere ingresso in questo campo.

Infatti nessuno, credo nessuno, in Sicilia potrà revocare in dubbio che è stata proprio la Democrazia cristiana ad ostacolare, *unguis et rostris*, la costituzione di liberi consorzi.

Io, che vi parlo, sono stato uno dei modesti protagonisti, insieme ad alcuni amici sindaci e a colleghi deputati (fra cui anche democristiani), del tentativo di costituzione, nella

zona la più feconda della provincia di Messina (disarticolata da un'economia completamente eterogenea, da una struttura orografica particolare, con 106 comuni), ed esattamente nella zona che da Tusa si estende fino a Patti, di un libero consorzio che rispecchiasse la lettera e la sostanza dello statuto.

Ahinoi! Non abbiamo avuto mai l'onore della presenza ai nostri convegni dei sindaci o vice sindaci democristiani pur avendoli sempre regolarmente convocati, ai fini di poter conoscere il loro pensiero in proposito.

A noi è parso fin troppo facile, onorevole Assessore Carollo, individuarne la ragione. Infatti, nonostante gli inviti, le speranze manifestate, la evidente necessità di rendere operante una legge esistente, credo che risulterà fin troppo facile, ad uomini che abbiano una certa esperienza politica, comprendere come proprio la Democrazia cristiana, per una serie di motivi tutt'altro che democratici, abbia l'interesse a che non si pongano in essere le norme del regolamento degli enti locali che stabiliscono la costituzione dei liberi consorzi. Essa non lo vuole, prima di tutto perché ogni decentramento equivale alla possibilità di maggiori contatti con gli interessati diretti, alla possibilità di una visione più seria e concreta dei problemi che interessano determinate zone; mentre, più i problemi si diluiscono, più facilmente si può manovrare un elettorato inesperto e prono al primo che, vedendo il paludamento di un governativo biologico e costituzionale, come è ormai ogni democratico cristiano, gratuitamente o non gratuitamente fa messe di voti.

Ma accanto a questo motivo di fondo, nella provincia di Messina (ma potrei dire che questa è una situazione generale, per tutta l'Italia), ce n'è un altro, di equilibrio interno della Democrazia cristiana. Se, infatti, noi avessimo costituito il libero consorzio, con l'intento di designare a sede Sant'Agata di Militello, che era uno dei paesi in predicato, o Patti (la zona, allora, non era di influenza del segretario regionale *pro tempore* onorevole Gullotti, ma del nostro ex collega Di Napoli) ciò avrebbe comportato la netta opposizione dell'onorevole Gullotti alla costituzione del consorzio stesso, in quanto egli, così, avrebbe perduto in tutta quella zona la leadership sulla Democrazia cristiana.

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. E' una spiegazione a fumetti.

FRANCHINA. Lasci stare; non è a fumetti. Voi non istituite le regioni e non date luogo al decentramento perchè volete mettere tutto nel calderone; voi avete — e l'ho ripetuto mille volte — il concetto di un'autonomia sovvertitrice; voi siete contro l'avanzata del progresso per cui sfoderate un'autonomia alla rovescia. Quando c'è il pericolo di perdere determinati poteri e l'indirizzo generale vi dà preoccupazioni, allora diventate autonomisti. Lo foste nel 1919 (e non è nostra intenzione rifarcirci a vecchie discussioni), lo foste nel 1946-1947, ai tempi della Costituzione; ma appena assaporaste il potere, veramente succulento, con prospettive, purtroppo, se non di permanenza assoluta, di lunga stabilità, rinfoderate le regioni. E la dimostrazione sta nel fatto che non istituite le regioni nonostante il dettato costituzionale e nonostante il lunghissimo ritardo di 19 anni. *Ubi eadem ratio*, potrei dirvi, *si parva licet componere magnis*, proprio per lo stesso motivo per cui non istituite le regioni in campo nazionale, in campo regionale non consentite la costituzione dei liberi consorzi.

Questo argomento, che non a caso, e non per vaghi ricordi o discorsi di natura pseudostorica ed episodica ho voluto richiamare, voglio metterlo in rapporto a questa strana, paradossale, direi, anacronistica posizione che avete assunto nella relazione di minoranza, la quale, nientemeno, dopo avere ferito a morte, se non definitivamente ucciso, la prospettiva del sorgere del libero consorzio, lo salvaguarda con un'allocuzione che dà inizio al disegno di legge: « Fino a quando non saranno costituiti i liberi consorzi », vale a dire con una indicazione precaria, destinata a non far perdere la speranza della costituzione dei liberi consorzi. E proprio voi venite a dire questo, che i liberi consorzi avete, sin dalla culla, tentato di strozzare, dicendo che non si possono costituire perchè verrebbero a ledere un principio autonomistico. Questa, consentimenti di dire, è una beffa, una irruzione ad una realtà che vi conviene e che volete perseguire per motivi che non è affatto fantastico qualificare deteriori; primo fra tutti quello di poter corrompere più facilmente, con minori sforzi fisici, mentali ed economici, l'elettorato distratto. Ma questa non può costituire cer-

tamente una ragione per continuare in una qualche cosa che suona offesa all'autonomia.

Per questi motivi, ritengo che l'Assemblea — a parte l'intervento di altri colleghi, che potranno confermare queste mie dolorose constatazioni (e non semplici sospetti!) che incidono sul costume democratico — non dovrebbe trovare nella sua maggioranza motivo alcuno per non passare alla discussione degli articoli e all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Relatore di minoranza è lo onorevole D'Angelo, in atto assente dall'Aula.

CANZONERI. Il relatore di minoranza mi ha incaricato di annunziare che si rimette al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Se ne da atto.

TOMASELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che l'elezione ibrida, come bene l'ha definito l'onorevole Franchina, dei Consigli provinciali avrebbe una giustificazione ove esistessero i cosiddetti liberi consorzi; ma quando esiste, invece, l'ente territoriale « provincia » che ha i suoi compiti precisi, come li hanno tutte le altre province della Repubblica italiana, evidentemente, questa forma di elezione, chiamata, impropriamente, di secondo grado, non si addice affatto, non rispondendo né ai principi democratici né a quelli costituzionali.

Si aveva la speranza di creare i liberi consorzi, ma ciò non è stato possibile anzi può dirsi che giuridicamente la disposizione è come abrogata.

Dire, ora, che le province, così come sono, non sono province, non sono enti autarchici, ma organismi che hanno una vita provvisoria, fino a quando, nei secoli, saranno istituiti i liberi consorzi, è un nonsenso giuridico che, se mai, potrebbe avere efficacia se fosse posta una scadenza entro un breve termine, non quando questo termine può significare decen-

ni; poichè, in tal caso, evidentemente la scadenza viene elusa, i liberi consorzi non vengono attuati, la pretesa giuridica decade. Ed allora, se, nonostante questa dichiarazione di morte presunta delle province, la persona giuridica della provincia riappare e come persona fisica (il fu Mattia Pascal è ritornato, è persona fisica, viva) è ammessa nella libera circolazione giuridica, in sostanza agisce come ente territoriale, con tutti i poteri giuridici e costituzionali delle altre province del resto d'Italia, e cioè con poteri fiscali, amministrativi, evidentemente, sottoposti al controllo di legittimità, tutto questo significa non esistere?

Non solo essa esiste, ma è persona giuridica territoriale, non società di comuni, come dice la relazione di minoranza. Società di comuni rappresentati dai sindaci. E con quali finalità? Per amministrare un patrimonio? Ma questa è una aberrazione giuridica che andava bene ai liberi consorzi, non alla provincia, così come esiste.

Nessuna attività è tolta, tutto quanto procede come nelle altre province del resto d'Italia. Ed allora, se di fatto è stata abrogata la disposizione che prevedeva l'istituzione dei liberi consorzi, se di fatto esiste la provincia nella sua accezione come per tutto il resto d'Italia, è un'aberrazione giuridica volere eleggere con elezioni di secondo grado i componenti di questo ente costituzionale, che ha poteri di sovranità delegata e la esercita — questo è il punto — imponendo tributi, provvedendo a tutte le incombenze che la legge gli impone e sottostando al controllo di legittimità. I suoi componenti dovranno, quindi, essere eletti come si eleggono tutti i componenti degli enti territoriali, cioè col suffragio universale.

Che senso ha che i consigli comunali debbano pensare a come dovranno essere spesi i tributi che l'ente provincia esige in un certo modo nell'ambito provinciale? È un nonsenso giuridico, indipendentemente, quindi, dalla segretezza del voto; è un principio costituzionale che viene vilipeso, ed è vilipeso perchè si tratta di un ente politico, autarchico, territoriale che esercita sovranità ed attività amministrativa.

Naturalmente, non può essere valida la simiglianza che nella relazione di minoranza si è voluto evidenziare tra la provincia e l'ente di sviluppo agricolo, gli enti provinciali del

turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Non si può paragonare la provincia all'Ente di sviluppo agricolo o all'Ente minerario. La provincia è un ente politico, autarchico e territoriale che ha poteri di sovranità delegati dallo Stato come li ha il comune, nel suo ambito, secondo le leggi vigenti in Italia. È quindi un nonsenso, un'aberrazione giuridica imporre un sistema di elezione che soltanto nella prepotenza politica può avere una giustificazione. Chi esercita, infatti, un potere politico e ritiene che attraverso questo possa avvalersi di una comoda maggioranza di secondo grado, ovviamente non è disposto ad affrontare il rischio di una elezione a suffragio universale. Vi è, quindi, una volontà politica di frodare la legge, la Costituzione, il buon senso e l'onestà amministrativa e politica nello stesso tempo.

Noi liberali siamo per l'elezione di primo grado, per l'elezione a suffragio universale e contro una legge che vorrebbe applicare alle province, un sistema previsto per i liberi consorzi, che, per altro, non esistono.

Siamo per l'elezione a suffragio universale perchè riteniamo vivo e vitale l'ente autarchico territoriale che si chiama provincia.

PRESTIPINO GIARRITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESTIPINO GIARRITTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei cominciare con un'affermazione diametralmente opposta a quella che ha fatto or ora l'onorevole Tomasselli. Noi comunisti consideriamo vivo e vitale l'istituto dei liberi consorzi, ci crediamo, ci abbiamo creduto; non crediamo assolutamente che il sistema elettorale diretto possa ritenersi in contrasto con i principi ispiratori dell'ordinamento amministrativo della Regione e condividiamo anche per queste ragioni la proposta di legge all'esame dell'Assemblea. Comunque, a me sembra che il discorso sulla modifica del sistema elettorale debba realisticamente muovere dal bilancio delle esperienze che ormai abbiamo fatto attraverso il sistema adottato fino ad oggi, sistema che ha dato luogo a risultati fallimentari, scandalosi per diverse ragioni, e, in primo luogo per aver favorito, vorrei dire per aver legalizzato un processo di corruzione che trova il suo am-

biente favorevole in antiche consuetudini, in antichi rapporti politici che allignano storicamente nella nostra terra, nelle province siciliane, laddove il rapporto tra notabile e i suoi clienti si confonde, si intreccia con il rapporto di direzione e di responsabilità politica.

In effetti, in questo ambiente sociale, economico, la creazione di uno strato di grandi elettori, quali sono i consiglieri comunali chiamati ad eleggere i consiglieri provinciali, ha cristallizzato e legalizzato una situazione di malcostume tradizionale, una mala pianta di antica estrazione. Non ripeterò cose che sono state qui brillantemente ricordate dal collega Franchina: le quotazioni di borsa, la degenerazione e gli scandali, la degradazione ed il deterioramento della vita politica, ai quali abbiamo avuto modo di assistere in occasione delle ultime elezioni provinciali. Ma c'è qualcos'altro.

Abbiamo constatato, a seguito dell'adozione del sistema vigente, una serie di interferenze deteriori dei consigli provinciali o, per meglio dire, dei singoli consiglieri provinciali sulle stesse elezioni comunali. I consiglieri provinciali hanno visto, nelle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali, la prima tappa, il passaggio obbligato per una metà ulteriore alla quale essi guardavano sotto il profilo del proprio interesse personale.

Da qui la necessità di interferire in tali elezioni con favori, con interventi di carattere clientelare e di corruzione spicciola che si sono estrinsecati, il più delle volte, nei piccoli paesi con l'invio della ruspa, con l'apertura fasulla di una strada, con la fittizia bitumatura di una trazzera; opere che avevano una efficacia effimera, che arrecavano più danno che vantaggio alle popolazioni interessate, che comportavano sperpero di denaro pubblico senza alcun rendimento, senza alcuna efficacia durevole e che, per l'appunto, creavano motivi di interferenza nel processo di selezione del personale amministrativo.

Finalmente, altro inconveniente al quale noi abbiamo assistito: l'assoluta mancanza di controllo da parte delle popolazioni amministrate. Bene o male, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, la provincia o il libero consorzio, sia o non sia esso ente territoriale, amministra interessi, beni, servizi che sono di pertinenza di una vasta collettività quale è quella che si delimita nell'ambito della provincia. Questa collettività è stata so-

stanzialmente estranea al controllo, al giudizio, al sindacato, al vaglio e, quindi, alla condanna di metodi e sistemi invalsi; non ha potuto esercitare un intervento diretto, quale avrebbe potuto esercitarsi per mezzo del voto.

Bisogna tornare, quindi, a questa fondamentale regola democratica, che i cittadini, cioè gli amministrati siano il corpo sovrano, dal quale l'organo provinciale derivi la sua stessa esistenza e, quindi, anche il suo potere.

Si è accennato alla dubbia costituzionalità del sistema elettorale vigente, nel quale il voto plurimo assegnato ai singoli elettori comporta, fra l'altro, la certezza, non la eventualità — dico la certezza — della non segretezza del voto stesso. Il voto plurimo, così come è stato congegnato dalla nostra legislazione regionale, è un voto individuabile, e, pertanto, si presta all'esercizio diffuso della corruzione.

Non vale il richiamo ad altri sistemi analoghi, oggi adottati, per esempio, per l'elezione degli organi dei consorzi di bonifica che sono tutt'altra cosa, con caratteristiche difformi, totalmente diverse rispetto all'organo provinciale e al libero consorzio che è ente pubblico quale organo elettivo nella Repubblica italiana. A questo proposto, secondo me, l'unico richiamo valido è quello che dev'essere fatto alla Costituzione della Repubblica. Infatti, la dizione dell'articolo 48 della nostra Costituzione repubblicana, il quale afferma che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età, che il voto è personale, libero e segreto e il suo esercizio è dovere civico, evidentemente, non può essere che riferita a tutti i casi di elezione, e non già soltanto all'elezione del Parlamento nazionale: dal contesto della legge fondamentale dello Stato italiano risulta che debba riferirsi alla elezione per la formazione degli organi elettivi della Repubblica.

A questo punto, la domanda che noi dobbiamo porci — dico noi che crediamo nel libero consorzio, nella sua validità, nella sua funzione anche se, in effetti, ancora non è stato istituito ed è soltanto stabilito, ordinato dalla legge sull'ordinamento amministrativo — la domanda che dobbiamo porci, dicevo, è la seguente: il libero consorzio o la provincia regionale è un organo elettivo della Repubblica? E' un organo dello Stato italiano?

Risponde ancora la Costituzione all'articolo 114: « La Repubblica si riparte in Regioni, province e comuni ».

E' chiaro, a questo punto, che il libero consorzio è l'ente che nella Regione siciliana corrisponde a ciò che nella rimanente parte del territorio nazionale è ancora la provincia statale. Ed oltre che nella sotanza, esso corrisponde anche nel nome, perchè l'ordinamento regionale ha conferito al libero consorzio la denominazione di provincia regionale; non può, quindi, non avere, anche per quanto riguarda l'obbligatorietà del voto personale diretto e segreto, le stesse caratteristiche, gli stessi requisiti della provincia statale.

C'è di più. La stessa Costituzione, nel definire le caratteristiche dell'organismo provinciale, mette deliberatamente l'accento su un concetto espresso nell'articolo 129. Dopo aver detto, nell'articolo 128, che le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, allo articolo 129 la Costituzione così si esprime: «Le province e i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale». Cioè, si caratterizzano come organi di decentramento dell'attività e delle funzioni statali e regionali.

In questo senso, si può contestare che anche i liberi consorzi — anche e soprattutto i liberi consorzi, così come sono stati concepiti e dallo Statuto all'articolo 15 e dall'ordinamento regionale per gli enti locali — siano essenzialmente organi di decentramento? Vero è che fra le tante carenze della nostra attività legislativa dobbiamo registrare anche questa; il ritardo inqualificabile, inammissibile, imperdonabile con cui ci siamo dimenticati di procedere all'attuazione di questa fondamentale norma della Costituzione, sancita all'articolo 118.

Noi non abbiamo ancora proceduto alla definizione legislativa dei compiti, delle funzioni che debbono essere decentrati per delega ai comuni e alle province. Ciò non di meno, comuni e province si caratterizzano non tanto come circoscrizioni territoriali pure e semplici, quanto come organi di decentramento del potere e delle funzioni statali e regionali.

In questo senso, non c'è dubbio che una norma valida per tutto il territorio nazionale (la norma che stabilisce il carattere personale, diretto e segreto del voto di chi concorra alla formazione degli organi dello Stato, degli organi elettivi), debba considerarsi valida anche nel caso delle province regionali o liberi con-

sorzi, per le identiche caratteristiche, finalità e fisionomia che essi hanno come organi essenzialmente di decentramento di funzioni statali e regionali.

Che cosa sopprime l'articolo 15 dello Statuto? Esso sopprime solo alcuni caratteri della provincia tradizionale e precisamente i caratteri di circoscrizione territoriale. Peraltro, nel momento in cui l'articolo 15 dello Statuto elimina questa caratteristica della territorialità dell'ente, la legge sull'ordinamento degli enti locali reintroduce, vorrei dire, dalla finestra quel che è stato cacciato dalla porta, poichè impone la contiguità territoriale ai comuni che intendano associarsi per dar luogo alla formazione del libero consorzio.

In secondo luogo, stabilisce che il libero consorzio può essere costituito, a differenza di altri consorzi di natura pubblistica, privatistica o semiprivatistica, unicamente da enti territoriali. Sicchè questo ente non territoriale, alla resa dei conti, è un ente per sua natura costituito esclusivamente da enti territoriali e in questo senso nulla vieta al legislatore regionale di far perno su questa qualità essenziale della provincia regionale per conferire ai cittadini residenti nel territorio dei comuni il diritto e il dovere di concorrere alla formazione degli organi elettivi.

In effetti, la necessità di riformare la legge elettorale e di ritornare alla via maestra del sistema elettorale a suffragio universale, diretto e segreto, ci è suggerita anche da una considerazione di prospettive: noi intendiamo batterci — e nemmeno dai banchi della maggioranza ci viene contestata la legittimità di questa nostra richiesta, anche se, di fatto, viene opposta una sorda resistenza alle nostre sollecitazioni — noi intendiamo batterci, dicevo, perchè alle province regionali, così come ai comuni, vengano conferiti più ampi poteri, maggiori attribuzioni, nel quadro di una legge delega che il Parlamento regionale dovrebbe votare, spogliando, seppure questo è il termine più appropriato, l'Amministrazione regionale di compiti minori che appesantiscono, indeboliscono e deteriorano, a volte, la qualificazione politica della vita regionale.

Anche in vista, quindi, di questo potenziamento degli enti minori, degli enti locali minori oggi più che mai è necessario procedere alla revisione del sistema elettorale che è stato adottato, e tornare al sistema delle elezioni di primo grado.

Si dice nella relazione di minoranza, a firma dell'onorevole D'Angelo, che, trattandosi di un consorzio di comuni (sia pure nella forma ancora incerta e nebulosa dell'amministrazione straordinaria, la quale dovrebbe essere preludio a questo consorzio di comuni che la maggioranza non intende promuovere per incapacità congenita del suo disegno politico), l'organo consortile dovrebbe, a rigore, essere eletto dai rappresentanti dei comuni e cioè dagli amministratori o, addirittura, in prima persona, dai sindaci.

La stessa relazione di minoranza, in altri termini, ammette che, rispetto a questo criterio rigido del Consorzio come associazione di enti rappresentati dai sindaci, la legge elettorale vigente costituisce di già una deroga indiscutibile, nel senso che essa legge è già di per sé stessa in netto contrasto con i principi affermati dalla relazione di minoranza conferendo la qualifica di elettori non già ai sindaci o agli assessori comunali, ma a tutti i consiglieri comunali e quindi anche alle minoranze, alle opposizioni e non soltanto alla amministrazione attiva.

Non solo, ma la legge elettorale vigente non conferisce questa facoltà ai consiglieri come tali, come persone e come facenti parte di un consiglio e quindi — sia pure sotto una accezione più vasta — come amministratori di un determinato ente comunale, ma in quanto portatori di un certo numero di voti ricevuti dagli elettori di primo grado e in proporzione ai voti ricevuti. Il riferimento agli elettori, ai cittadini, agli abitanti del comune è non implicito ma addirittura esplicito nella formulazione della legge. Sicché noi, in fondo, non facciamo che sfondare porte aperte se affermiamo oggi la necessità di compiere un ulteriore e più coerente passo avanti nella democratizzazione dell'organo consortile e dell'organo provinciale, sostenendo che debba cessare questo strano sistema di delega, questa forma spuria di mandato e che debba conferirsi, invece, la possibilità di procedere direttamente alla elezione del consiglio provinciale a quei cittadini i quali, attraverso il sistema vigente, verrebbero ad essere rappresentati ed interpretati anche numericamente per mezzo del cosiddetto voto plurimo.

Ho detto e ripetuto, per concludere, che riteniamo questa elezione diretta di primo grado del tutto conforme allo spirito del libero consorzio, se è vero che il libero consorzio, come

libera associazione di comuni, che attraverso le deliberazioni promuovono la formazione di nuovi aggregati intercomunali e provinciali, rappresenta una espansione delle iniziative dal basso. Sarebbe estremamente strano se da una parte si incoraggiasse, si promuovesse questa iniziativa dal basso, nel senso di favorire la creazione di nuove province per mezzo della libera determinazione dei comuni, e dall'altra si restringesse, si limitasse, si mutilasse la spinta democratica che unicamente può consistere nella partecipazione diretta dei concittadini alla formazione degli organismi dirigenti amministrativi. Se l'iniziativa dal basso deve essere piena, ampia, coerente, non deve avere limitazioni ed eccezioni. Proprio per la sua natura intrinsecamente democratica, autonomistica, il libero consorzio esige e reclama che i cittadini tutti siano chiamati in prima persona a determinarne la vita, la struttura, la composizione politica. C'è, tuttavia, una considerazione *ad abundantiam*, fatta dal collega Franchina nella sua relazione, con riferimento alla formulazione dell'articolo 1 del testo della legge quale è stato approvato dalla Commissione, e cioè che i liberi consorzi non sono stati fatti e che qualunque sia l'opinione a questo riguardo, essendo un dato incontestabile questo della non esistenza dei liberi consorzi in Sicilia, anche se esistessero riserve di ordine giuridico, costituzionale a questo riguardo — e a nostro avviso non possono esistere — le amministrazioni straordinarie, che ancora oggi sono vigenti in Sicilia, sarebbero del tutto compatibili con un sistema di elezione diretta, di primo grado che — se così vi piace — potete anche considerare come un sistema provvisorio da integrarsi e da modificarsi all'occorrenza, il giorno in cui i liberi consorzi, in Sicilia, potessero avere effettiva attuazione.

D'altra parte, tengo a precisare che una vera e propria preclusione, nell'articolo 15 dello Statuto siciliano, non si trova. L'articolo 15 dello Statuto afferma, genericamente, che in Sicilia vi sono i comuni e i liberi consorzi di comuni; non definisce le caratteristiche dei liberi consorzi, non addiviene alla determinazione dei dettagli, non articola l'esistenza dei liberi consorzi e, quindi, tanto meno, stabilisce norme a proposito dell'elezione dei loro organi. Se i colleghi della maggioranza dovessero trovare un qualche elemento di contraddizione, poniamo, tra questo disegno di legge e alcune norme dell'ordinamento regionale degli enti

locali (non dello Statuto, ripeto, ma dell'ordinamento), ebbene, ricordino che l'ordinamento degli enti locali è una legge come le altre, non ha forza costituzionale; nulla vieta, quindi, che in qualche punto, se necessario, sia modificato perché possa trovarsi una maggiore congruenza con le norme che oggi vengono proposte all'approvazione dell'Assemblea.

Onorevoli colleghi, resta, comunque, come argomento fondamentale, politico, di grande rilievo che in tutta la Sicilia c'è oggi l'attesa, l'esigenza, la volontà di una profonda moralizzazione, di una profonda democratizzazione che cancelli le tracce di una esperienza che non fa onore alla nostra Regione e alla classe politica siciliana.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Grammatico. Ne ha facoltà.

GRAMMATICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la esigenza che viene prospettata attraverso il disegno di legge in discussione, è stata avvertita già circa quattro anni fa, quando per la prima volta si dovette procedere all'elezione dei consigli provinciali. Già fin da allora si notò tutta una serie di inconvenienti, primo fra tutti quello di avere attribuito al voto una precisa determinazione, in rapporto ai quoienti elettorali, per cui esso involontariamente veniva ad essere noto allo esterno. Altri inconvenienti sono quelli lamentati dai colleghi che mi hanno preceduto a questa tribuna, e cioè lo stato di corruzione che nasce da questa forma di elezione per cui, ad un certo momento, si verifica un vero e proprio mercato dei voti, ai fini della scelta dei componenti dei vari consigli provinciali; cosa veramente grave, che dovrebbe essere impedita da una legge condotta su un terreno di assoluta responsabilità.

Altro inconveniente ancora è dato dal fatto che, come capita purtroppo nella partitocrazia attuale, nel corso del mandato si verificano passaggi di una serie di consiglieri da un partito all'altro (sono cose che, purtroppo, accadono e si registrano); e tutto ciò, evidentemente viene ad alterare, dal punto di vista politico, la fisionomia del consiglio provinciale che si elegge. L'esigenza di procedere ad una modifica strutturale dell'attuale sistema di elezione dei consigli provinciali fu avvertita subito, tanto è vero che *in extremis*, in seno alla nostra Assemblea, si cercò anche di porvi

rimedio, operando qualche interpretazione della stessa legge elettorale.

Ora, evidentemente, data questa esperienza, non si dovrebbe giungere al rinnovo dei consigli provinciali sulla base della legge esistente, ma su un terreno di responsabilità politica e vorrei aggiungere, anche di responsabilità morale attraverso una modifica del sistema elettorale. Viene opposto, da parte della Democrazia cristiana, che una tale politica non si ravvisa opportuna, perché in rapporto al nuovo ordinamento degli enti locali, che ha eliminato il concetto di territorialità delle province, questo sistema elettorale si presenta come il più consono al nuovo spirito delle province regionali. Questa osservazione non ha ragione d'essere per molteplici motivi; primo fra tutti quello che noi, con molta chiarezza e, vorrei aggiungere, con molto senso di responsabilità, abbiamo premesso nello stesso articolo 1 del disegno di legge, e cioè che sul terreno dei fatti non abbiamo i liberi consorzi voluti dal nuovo ordinamento degli enti locali in Sicilia. E' evidente, quindi, che, non avendo ancora i liberi consorzi, se un'analogia può essere fatta per quanto riguarda il sistema di elezione, questa analogia non può che riferirsi alle province delle altre regioni d'Italia. Se nelle province delle altre regioni d'Italia il sistema di elezione è in forma diretta, non si vede perchè nelle nostre province il sistema di elezione, ripetendo, non essendo stati ancora costituiti i liberi consorzi, non debba essere analogo, cioè in forma diretta e non già indiretta come è quello attuale.

Si sostiene, però, nella relazione di minoranza, che c'è un punto di fondo e, cioè, che, essendo entrata in attuazione la legge sull'ordinamento degli enti locali in Sicilia, la provincia non può più essere considerata ente territoriale e, conseguentemente, deve avere un modo di rappresentanza diverso da quello degli enti territoriali.

Io ritengo, ed in parte sono di accordo con quanto ha detto qui il collega Prestipino, che non si possa e non si debba fare una questione di lana caprina su questo problema perché, se non altro, sul terreno della sostanza le province sono enti territoriali in quanto oltre ad imporre determinate tassazioni ai cittadini che fanno capo alle province regionali, sono chiamate a riflettere determinati interessi e ad operare nell'ambito di un certo territorio. Perchè il nuovo ordinamento degli enti locali,

in Sicilia, non fa più riferimento al territorio? Non fa riferimento al territorio, onorevole Assessore, perchè rifacendosi appunto ai liberi consorzi, ritiene che il territorio non sia qualcosa di predeterminato, ma qualcosa di mobile, vorrei dire di dinamico, in quanto legato al modo di unirsi e di disunirsi dei vari comuni, per cui un libero consorzio può nascere dalla unione di quattro, cinque comuni, ma dalla unione di comuni che hanno una realtà la quale è realtà territoriale. Quindi, è chiaro che nella legge non poteva essere specificato questo carattere di territorialità, anche se poi, sul piano della sostanza, esso finisce con lo emergere.

Viene osservato, altresì, che la partecipazione all'elezione dei consigli provinciali, da parte dei consiglieri comunali si svolge in maniera del tutto democratica, per cui non si vede il motivo di dovere adottare il sistema elettorale di primo grado diretto nella scelta dei componenti del consiglio provinciale. Ora, anche questa osservazione, a mio giudizio, non regge perchè, se fosse valida, non dovrebbero essere chiamati a votare i consiglieri comunali ma, essendo il libero consorzio una realtà che nasce dall'associazione di tanti comuni, i rappresentanti responsabili di questi ultimi; infatti, soltanto i responsabili diretti, quindi, i sindaci sono coloro che ne rappresentano integralmente, ai fini esterni dal punto di vista giuridico, gli interessi, e non già i consiglieri. Credo che, anche in ordine a questa osservazione sia da rilevare un altro elemento, e cioè che il semplice fatto che il consigliere venga chiamato a votare in rapporto ad un quoquente-voti, stia ad indicare un suo diretto rapporto di filiazione ai fini della rappresentanza, con il consiglio comunale o con l'elettorato in generale. Vogliamo, ora stabilire con chi?

Evidentemente, non già col consiglio comunale, altrimenti non si spiegherebbe la distinzione tra consigliere e consigliere nell'ambito dello stesso comune. Il consigliere, infatti, è chiamato a votare non già per la sua veste esclusiva di consigliere ma, sulla base della legge attualmente in vigore, in rapporto al quoquente-voti ottenuto dalla lista comunale della quale fa parte. Questa è una dimostrazione chiarissima, del tutto ovvia, del fatto che, in definitiva, il popolo viene ad essere rappresentato per delega nell'elezione dei consigli provinciali. Ora, se questo è vero, è evidente che non ci troviamo dinanzi alla mi-

gliore delle forme democratiche, ma in una posizione di democrazia molto involuta. Ne deriva, come conseguenza, che un diverso sistema, il quale consenta a tutto l'elettorato che fa capo alla provincia regionale di partecipare all'elezione in via diretta, viene ad assolvere pienamente anche quelle esigenze di ordine democratico che tutti abbiamo in animo di rispettare.

Tutte queste considerazioni indussero il Gruppo del Movimento sociale italiano a presentare fin dalla precedente legislatura, un disegno di legge di modifica non appena ebbe modo di constatare gli inconvenienti nascenti dal sistema di elezione di secondo grado, usato per la sostituzione dei consigli provinciali. Per scadenza della legislatura, quel nostro disegno di legge non venne preso in considerazione dall'Assemblea (la mancanza di particolari motivi d'urgenza allora, ci impedirono di insistere opportunamente). Il Gruppo del Movimento sociale italiano ha ora provveduto a ripresentare il disegno di legge, nell'augurio che la nostra Assemblea, su un terreno di rispetto delle norme di fondo della democrazia, su un terreno di responsabilità in rapporto alle esperienze negative che sono scaturite dal sistema elettorale di secondo grado, vorrà operare una modifica della legge su un piano di assoluta serietà.

Qualcuno, poc'anzi ha osservato che, sul piano politico tra l'altro, vi sarebbe da far rilevare come i gruppi che oggi sostengono la modifica del sistema elettorale di secondo grado siano gli stessi che, a suo tempo, votarono in favore del sistema di secondo grado. Potrei tranquillamente rispondere — a parte il fatto che il sistema di secondo grado era previsto per i liberi consorzi e questi, ancora, non sono stati istituiti, per cui già cadrebbe l'osservazione — potrei rispondere, dicevo, precisando di aver constatato responsabilmente delle carenze di fondo circa il sistema di elezione dei consigli provinciali; per cui il nostro Gruppo politico, maturando il suo pensiero su un terreno di valutazione dei fatti, chiede oggi che la legge elettorale venga modificata nell'interesse dei liberi consorzi, delle province e, soprattutto, delle popolazioni siciliane.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare? Il Governo?

V LEGISLATURA

CCCXII SEDUTA

9 DICEMBRE 1965

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Signor Presidente, vorrei rassegnare alla sua cortesia una mia preghiera: dovendo un po' coordinare gli appunti che ho preso nel corso degli interventi dei colleghi, gradirei che mi consentisse di prendere la parola nella seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, praticamente, chiede il rinvio della seduta, onde potere coordinare gli elementi raccolti nel corso dei singoli interventi di questa sera e, rispondere agli oratori, come è suo diritto, nella seduta di domani mattina.

VARVARO. Chiedo di essere iscritto a parlare nella seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. Onorevole Varvaro, nella seduta di questa sera dovremmo, almeno, esaurire gli interventi dei colleghi, che vorranno parlare in sede di discussione generale, riservando al Governo, per la seduta di domani, la possibilità di rispondere. Pertanto, se ella lo desidera, ha facoltà di parlare.

VARVARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, interverrò brevemente su questo argomento non già perchè la discussione sia compiuta o perchè ritengo che sia stato esaurientemente svolto il tema, ma perchè vorrei chiedere di che grado siano le elezioni per la composizione dei consigli provinciali. E ciò a prescindere dalle questioni politiche per cui la Democrazia cristiana e non so quale altro settore — lo vedremo appresso — hanno un vivo interesse a continuare nel sistema irrazionale di tali elezioni, che a tenore della relazione non si sa di che grado siano (la relazione, infatti, nega che siano di secondo grado), quindi non sono di primo né di secondo grado. Forse sono quel che in termini ostetrici si chiama aborto di terzo grado. Perchè se non troviamo una identificazione nell'ordinamento giuridico nazionale — e direi anche internazionale — siamo proprio nel grottesco. Io rite-nevo che si trattasse di un sistema di elezione di secondo grado e come tale illegittimo.

La Democrazia cristiana, dicevo, ha vivissimo interesse a seguire questo sistema che le garantisce dei privilegi e soprattutto un controllo preventivo. Infatti, senza aspettare

l'esito delle elezioni, essa può prevederne il risultato con qualche piccolo errore marginale determinato da certe influenze personali qualche volta disinteressate e qualche volta anche molto interessate, per non dir peggio.

Ma questo dell'interesse politico della Democrazia cristiana è un argomento scontato ed io non ci tornerò. Ciò che mi dispiace e non posso lasciar passare, come deputato e come persona è che si sia motivata l'opposizione al disegno di legge con quella relazione di minoranza, che porta, se non sbaglio, la firma dello onorevole Giuseppe D'Angelo, al quale non ho niente da rimproverare, conoscendo il sistema di lavoro che è in uso in questa Assemblea. Un deputato non può far tutto, non può essere onnisciente; eppure, se ha da fare una relazione in materia di medicina, di agricoltura, di diritti quesiti o anche in materia costituzionale, specialmente se si tratta di un leader o di un uomo di governo, è sempre pronto a farla perchè sa tutto; salvo poi al povero deputato che non rappresenta nient'altro che i suoi elettori, come sono io, il diritto sacro-santo di interpretare, attraverso lo stile, quale sia la sorgiva di quello scritto. Ora, poichè ho le mie opinioni in materia, devo dire che non ho mai rilevato delle stranezze giuridiche — e la parola «stranezze» è un complimento dettato dall'etica parlamentare — come quelle che ho letto nella relazione del disegno di legge in esame. E' vero che ognuno ha il diritto di sostenere la propria tesi (e chi esercita funzioni giudiziarie sa che anche l'imputato ha il diritto di sostenere la propria tesi, poichè la legge dà perfino il diritto di mentire e di tacere) ma in sede parlamentare questo diritto ha un limite, onorevoli colleghi, ed il limite è la decenza della logica; ed io credo che questo limite qui sia stato superato in maniera veramente esagerata.

FRANCHINA. Allora, la stravaganza si chiama decenza.

VARVARO. Uscendo dal generico e lasciando la premessa per entrare nello argomento specifico, nella relazione si afferma che i disegni di legge, che sono stati votati a maggioranza dalla prima Commissione, sono ispirati da due motivi: la mancanza dell'elemento base (il libero consorzio) ed il bisogno di adeguare l'elezione dell'organo provinciale ad un livello di più alta, più chiara democrazia. Nella

confutazione di questi due motivi, la relazione si dilunga sull'esame della natura del libero consorzio, come se questo fosse stato istituito.

Ma, vediamo, prima, cosa è il libero consorzio. Il libero consorzio, si dice, non è più un ente a carattere territoriale, ma un ente a carattere associativo. Possiamo pure concordare in questo, anche se il concetto « associativo » credo vada completato. Certo, un'associazione a delinquere non è un libero consorzio, quindi, bisognerebbe specificare meglio i termini di questo concetto. Fatta questa premessa, la relazione così continua: « E' ovvio, quindi, che alla formazione degli organi dell'ente consorziale debbono partecipare, ed in via esclusiva, gli organi degli enti consorziati istituzionalmente abilitati ad esprimere all'esterno la volontà dei medesimi. Nella specie poichè gli enti consorziandi sono, e necessariamente, i comuni alla formazione degli organi del libero consorzio, ed in via principale del massimo organo deliberativo, dovrebbero partecipare i sindaci, rappresentanti esterni dei comuni ».

A che cosa? Lo dice la premessa: alla formazione dei liberi consorzi. Ma noi stiamo discutendo della formazione dei liberi consorzi, o non, invece, dell'elezione degli organi dei liberi consorzi? Tutti questi argomenti, evidentemente, avrebbero dovuto essere accantonati, almeno per ora, e conservati gelosamente fra gli altri che costituiscono il bagaglio costituzionale di colui che ha scritto la relazione, per essere usati al momento di istituire i liberi consorzi, anche se già nella legge sull'ordinamento degli enti locali e, ancor prima, nello Statuto è stato specificato chi dovrà concorrere alla formazione dell'ente consorziale.

Improvvisamente, dunque, si è risvegliato lo scrupolo del relatore: badate che non siamo in tema di province, ma di liberi consorzi, quindi alla formazione dei loro organi, e lo sappiamo, devono partecipare gli organi degli enti consorziati.

Ma tutto questo, come ho detto, non riguarda il tema. La relazione continua dicendo che, poichè alla formazione dei liberi consorzi sono chiamati gli organi dei comuni, per questa ragione non vi è violazione nella sfera dei diritti politici dei cittadini quando alle elezioni essi non partecipano. Io domando a chi ha scritto queste parole: che nesso c'è tra la premessa, che i liberi consorzi si costituiscono con l'intervento degli organi dei comuni e il fatto che

i cittadini debbano essere esclusi dalle elezioni? Nessun cenno di spiegazione; nulla. Sapete a che cosa può paragonarsi questa relazione? A qualcosa che nell'ambito degli istituti italiani di carattere giuridico-giudiziale, viene chiamato parere *pro-veritate*. Si tratta di un parere che, nel corso di un processo, le parti possono presentare dopo averlo richiesto, ognuno per proprio conto, a un grande giurista, il quale lo modella sulla base di quella che è la verità come è vista da ciascuna delle due parti.

Così i magistrati si trovano con due pareri *pro-veritate*, entrambi disinteressati, ma perfettamente difformi l'uno dall'altro.

TOMASELLI. Le due verità.

VARVARO. Non sono due verità.

GRAMMATICO. Le due falsità.

VARVARO. C'è di più. Ad un certo punto la relazione, dopo aver fatto queste esilaranti affermazioni, sostiene che « da quanto detto » (cioè quel che io ho detto in sintesi, perché non c'è altro) « si evince chiaramente l'improprietà della qualificazione del sistema di elezione dei Consigli dei liberi consorzi » (tutta la relazione è fatta sul presupposto che noi qui stiamo discutendo sui liberi consorzi; vedremo, poi, come supererà questo punto) « come sistema elettorale di secondo grado, quasi che i consiglieri comunali fossero investiti del diritto di elettorato attivo, in quanto designati a tale compito dai cittadini del comune ». Questo è il punto più capzioso della relazione, onorevoli colleghi, perché il relatore o il redattore di questa relazione — non so come debbo dire — ha previsto l'obiezione che, sulle elezioni di secondo grado, poteva venire non dico da qualsiasi cultore di diritto, ma da qualsiasi mente logica. E' vero che queste non sono propriamente elezioni di secondo grado, nel senso che lo sono in forma distorta ed antigiuridica; le elezioni di secondo grado, infatti, in tutto il mondo, (e qui parlo ad un gruppo notevole, notevolissimo, di persone che ha per gli Stati Uniti d'America particolari simpatie, mentre io confesso di non averne per varie e molteplici ragioni, non esclusa quella per cui un negro non può entrare in una Università nemmeno se lo ordina il Presidente della Repubblica americana) e, quindi, anche negli

Stati Uniti, sono quelle per cui l'elettorato tutto elegge coloro che in secondo grado eleggeranno l'organo per la cui elezione erano stati designati... (*Commenti dal centro*).

Stia attento a quello che diciamo, onorevole D'Angelo, vi sono cose che fanno notevole impressione, come conseguenza di quello che sto dicendo e non di quello che ha detto lei.

Nella relazione si dice che non sono elezioni di secondo grado; e questo, forse, perchè si prevedeva l'osservazione che la elezione di secondo grado deve obbedire al concetto democratico secondo cui gli elettori di secondo grado, quelli cioè che dovranno eleggere l'organo per cui vengono designati devono essere eletti a suffragio universale...

D'ANGELO. Per quel fine.

VARVARO. Ma, questo, onorevole D'Angelo, lo sto dicendo io, mentre lei non lo ha detto nella sua relazione. Lei dice: « ... quasi che i consiglieri comunali fossero investiti del diritto di elettorato attivo ». Quindi, dicevo, l'attuale sistema di elezione non è di primo grado per ovvie ragioni, non è di secondo grado perchè i consiglieri comunali non sono stati eletti al fine di esprimere questo voto; pertanto, occorrerà stabilire un sistema di elezione *ad hoc*. Ed il relatore è d'accordo. Allora, domando: che elezioni sono? La risposta la dà lo stesso relatore. E qui comincia il lato divertente della relazione. (*Commenti*)

Mi consenta, onorevole D'Angelo, io ho parlato poco fa dei pareri *pro-veritate*, quindi le faccio poco torto in questo momento. Lei aveva una tesi da sostenere, una tesi di partito; e questa volta l'ha sostenuta. La disciplina di partito è come le onde del mare: sale e scende a seconda che ci sia più o meno vento. Questa volta lei è stato disciplinatissimo: ha eseguito il mandato che le è stato affidato. Forse anche a lei fanno comodo le elezioni di secondo grado.

Da questa premessa che, come lei ricorderà, era stata oggetto di una mia osservazione già in Commissione, deriva che alle elezioni dei consigli dei liberi consorzi (come se fossero stati già costituiti) rimangono estranei i principi fissati dall'articolo 48 della Costituzione cioè, il diritto al voto di ogni cittadino. Ma questo è un argomento che va bene, negli Stati Uniti, per i negri i quali, in virtù di un simile ragionamento, venivano e vengono pri-

vati del diritto di voto); non per noi che siamo tutti bianchi, almeno fino a questo momento, a meno che non vi sia un razzismo di altra natura.

Quindi queste elezioni non sono né di primo né di secondo grado; ed intanto, non partecipando i cittadini al voto per la elezione dei consigli dei liberi consorzi, l'articolo 48 della Costituzione non viene applicato. Ed allora, venga alla tribuna altro relatore ad esprimere altri argomenti, venga il Capogruppo della Democrazia cristiana, o chiunque altro a dirci: anche se le nostre tesi sono più o meno illogiche noi vogliamo queste elezioni che non sono né di primo, né di secondo né di terzo grado, ma che ci fanno comodo!

Ora, se dobbiamo discutere facendo funzionare il nostro cervello sulla base di quelle che sono le cognizioni non astruse dei grandissimi giuristi ma normali della logica, dobbiamo dire che è spaventoso affermare come non potendo il sistema di elezione dei Consigli dei liberi consorzi qualificarsi come sistema elettorale di secondo grado, ne derivi che il diritto di voto del cittadino, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione è perduto e non si può più invocare.

Più avanti la relazione, dopo alcune altre considerazioni dello stesso tipo, dice che i liberi consorzi non sono stati ancora costituiti e, pertanto, tutte le nostre obiezioni potrebbero valere per l'avvenire.

Ora, se il relatore avesse avuto un minimo di logica, e non avesse voluto sostenere una tesi preconcetta avrebbe dovuto invece dire: quando saranno istituiti i liberi consorzi, sarà applicata la legge da voi invocata; ma, attualmente i liberi consorzi non esistono.

La relazione precisa, altresì, che oggi esistono le « amministrazioni straordinarie » delle province e, quindi, non nega che le province territoriali sono rimaste come prima. Essa dice: sono organi di queste « amministrazioni straordinarie »: il Consiglio provinciale, la giunta ed il Presidente della giunta. E poi: la formazione del consiglio dell'amministrazione straordinaria, quindi, è soggetta alle norme dettate per la elezione dei consigli delle province siciliane.

Ed allora? Noi sappiamo che in tutta Italia i consigli provinciali vengono eletti con il sistema di elezione di primo grado e non di secondo grado. Ma a questo punto, la relazione, richiamandosi all'articolo 266 della legge

sull'ordinamento degli enti locali, afferma che le « amministrazioni straordinarie » sono « rappresentanti di comuni già compresi nella circoscrizione della soppressa provincia », e cioè sono la provincia stessa.

Quindi, nella relazione da un canto si dice che la provincia è soppressa e dall'altro che essa esiste provvisoriamente come « amministrazione straordinaria ». Si dice quindi che essa c'è e non c'è nello stesso tempo.

TOMASELLI. Morte presunta.

VARVARO. Continua, ancora, la relazione: « Se, infatti, appare dubbia la soluzione del problema della individuazione della natura giuridica dell'entità " amministrazione straordinaria " di cui all'articolo 266 dell'ordinamento degli enti locali, non può peraltro porsi in dubbio che la medesima è sostanzialmente diversa dal soppresso ente autarchico provinciale del quale appunto esercita, in via transitoria, le funzioni pur senza (questo è il punto) poterne disporre appunto perché non proprietario ma semplice gestore ».

Qui, veramente, c'è da smarrire ogni senso giuridico e ogni cognizione in materia. Secondo questa relazione, quindi, esiste un gestore non di un ente ma di funzioni, delle quali però non può disporre, in quanto gestore. Ma se tutte le competenze della provincia territoriale sono le stesse competenze esercitate dall'attuale provincia (da voi chiamata amministrazione provvisoria), parlare di gestori di funzioni è giuridicamente assurdo. Nessuno, infatti, nella vecchia provincia era proprietario né delle funzioni, né del patrimonio. E non si poteva essere proprietario delle funzioni perché queste non possono essere oggetto di proprietà; le funzioni sono un diritto ed un dovere, e non si può essere proprietari del patrimonio provinciale perché si è semplicemente amministratori e non proprietari. Ecco, quindi, che tutto quanto è scritto nella relazione non si regge affatto né dal punto di vista giuridico né da quello logico.

Infine, al numero quattro della relazione è detto che, a conclusione di quanto sopra esposto, va altresì rilevato che la modifica proposta condurrebbe ad uno snaturamento delle strutture del libero consorzio (che non esiste). Così, a noi che chiediamo un sistema di elezione per le province, si risponde che questo sistema, se dovesse essere attuato, snatu-

rerebbe il libero consorzio, (che in 17 anni non è stato ancora istituito e non si sa quando lo sarà). Sarebbe più logico dire, invece, che se questo disegno di legge dovesse passare rimarrebbe perfettamente libera la via ad altri ripensamenti o ad altri accorgimenti, allor quando si creeranno i liberi consorzi dei comuni.

Un'ultima osservazione, ed ho concluso. Onorevoli colleghi, io sono contrario alla impugnazione delle leggi da parte del Commissario dello Stato in ogni caso, e mai da questa tribuna sosterrei il contrario, per nessuna ragione, né politica né di altra natura. Se infatti, il Commissario dello Stato avesse mostrato scrupolo verso la Regione, scrupolo e rispetto per la nostra Autonomia, non gli farei nessun rimprovero; ma il Commissario dello Stato, che impugna l'impugnabile anche quando non c'è motivo — e lo abbiamo visto con le recenti leggi dell'Assemblea che sono state impugnate in blocco — questa sulle elezioni provinciali l'ha lasciata passare; e l'ha lasciata passare perché faceva comodo alla Democrazia cristiana. Sia detto questo al Commissario dello Stato direttamente: l'ha lasciata passare perché faceva comodo alla Democrazia cristiana!

FASINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. E perchè faceva comodo alla Democrazia cristiana?

VARVARO. I fatti hanno dimostrato che fa comodo alla Democrazia cristiana ed il perchè l'ho detto prima. Lei non era presente in Aula ed io non ripeterò quel che ho già detto; se vorrà, potrà leggerlo sul resoconto. L'attuale legge è incostituzionale perchè viola l'articolo 48 della Costituzione; eppure è passata. Non si può privare, infatti, il cittadino del suo diritto di voto e per nessuna ragione.

Anche nelle elezioni di secondo grado, quindi — e D'Angelo deve essere d'accordo, poichè lo dice nella sua relazione, anche se per diversi fini — va rispettato il diritto universale di voto dei cittadini. Questo, con la legge attuale non è avvenuto; tuttavia la legge è passata mentre non doveva passare, ha vissuto mentre non doveva vivere.

Adesso, il disegno di legge in esame sarà forse respinto dall'Assemblea (lo vedremo domani). Certo, qui giocano i rapporti di forza

ed io non ho parlato illudendomi di modificare tali rapporti perché qualunque argomento, di fronte all'interesse di raggiungere un certo obiettivo, viene respinto.

NIGRO. E' controbilanciato dall'interesse dell'altra parte.

VARVARO. Intanto questo serve a voi, quindi, non possiamo discutere gli interessi degli altri. Se il mio interesse coincide con un argomento logico e l'interesse suo con un argomento...

NIGRO. E' materia opinabile.

VARVARO. Non è materia opinabile questa; infatti, anche la relazione dice che non sono elezioni né di primo, né di secondo grado. Non sapete dire che tipo di elezioni sono. Che materia opinabile è questa, quando si afferma...

NIGRO. La relazione presuppone l'esistenza dei liberi consorzi come realtà amministrativa.

PRESIDENTE. Onorevole Nigro, la prego, lasci parlare l'oratore. Continui, onorevole Varvaro.

VARVARO. Per l'osservazione che viene dai banchi della Democrazia cristiana mi dispiace dovere perdere ancora un minuto. Quando ci si dice, come ci è stato detto in Commissione, che i liberi consorzi sono una realtà — e questo lo dice un democristiano — e che con questa legge si compromette questa realtà, io dico che si oltrepassano i limiti — ecco la parole — della decenza logica. La Democrazia cristiana, che ha impedito per diciassette anni la creazione dei liberi consorzi, non ha il diritto di adoperare questi argomenti, quando dalla nostra parte è venuta sempre la richiesta di attuare i liberi consorzi e tale richiesta è stata metodicamente respinta. Adoperate altri argomenti ma non questo, che dimostra veramente una improntitudine non degna di questa Assemblea!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, fatta salva la facoltà dell'Assessore agli enti locali di replicare agli interventi nella seduta di domani, propongo la chiusura delle iscrizioni a parlare sui disegni di legge in esame.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvata*)

I presidenti dei gruppi parlamentari sono pregati di intervenire alle 9,30 di domani mattina, ad una riunione che avrà luogo nello studio del Presidente dell'Assemblea.

La seduta è rinviata a domani, venerdì 10 dicembre 1965, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

I — Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Elezione dei Consigli delle province siciliane » (397);

« Elezione dei Consiglieri delle province siciliane » (402).

II — Svolgimento di interpellanze:

Numero 362 dell'onorevole Barbera: « Iniziative del Governo regionale a favore delle persone e delle zone del ragusano colpite dal recente nubifragio »;

Numero 364 dell'onorevole Lombardo: « Piena e sollecita attuazione della legge 25 giugno 1965, numero 16, recante provvidenze per le industrie del catanese colpite dal nubifragio del 31 ottobre 1964 »;

Numero 374 degli onorevoli Sallicano, Buffa, Nigro: « Danni provocati dal nubifragio del 13 ottobre nelle provincie di Ragusa e Siracusa »;

Numero 404 dell'onorevole Lombardo: « Mancato finanziamento da parte dell'Irfis alla società Etna di Catania »;

Numero 406 degli onorevoli Rossitto, La Porta, Miceli, Vajola: « Aumento del contributo al fondo pensioni a carico del personale del Banco di Sicilia ».

La seduta è tolta alle ore 19,45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo